

183 Conto corrente, mandato, commissione - Dlgs 14/2019 -Art. 78. (Conto corrente, mandato, commissione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione _____

Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 78. (Conto corrente, mandato, commissione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4795 del 24/02/2020 \(Rv. 657023 - 01\)](#)

Mandato alle liti - Fallimento del cliente - Pendenza del giudizio in cassazione - Scioglimento del rapporto - Sussistenza - Prosecuzione del processo - Irrilevanza. Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui

.....

183 Conto corrente, mandato, commissione - Dlgs 14/2019 -Art. 78. (Conto corrente, mandato, commissione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - beni del fallito - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24602 del 02/10/2019 \(Rv. 655762 - 01\)](#)
Compravendita immobiliare stipulata dal fallito dopo il fallimento - Inefficacia ex art. 44 L.F. -
Fondamento - Buona fede dei terzi acquirenti- Irrilevanza. Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza

[183 Conto corrente, mandato, commissione - Dlgs 14/2019 -Art. 78. \(Conto corrente, mandato, commissione\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
- Dlgs 14/2019 -Art. 78. (Conto corrente, mandato, commissione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 183 Conto

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo- www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello